

REGOLAMENTO SERVIZIO RIPARTIZIONE E PAGAMENTO CONSUMI UTENZE RAGGRUPPATE

1 Premesse

1. Il presente Regolamento, che integra il Regolamento del Servizio Idrico Integrato le cui disposizioni ne sono parte integrante e a cui si rimanda per quanto non specificatamente previsto nel presente documento, definisce le modalità di gestione del rapporto contrattuale nel caso di utenze raggruppate così come definite dal punto 35 art. 3 del Regolamento del SII.
2. Il presente Regolamento ha come obiettivo principale quello di assicurare la trasparenza, nel rapporto tra il Gestore e gli utenti, nell'ambito del servizio di distribuzione e fornitura dell'acqua potabile e dei servizi ad esso collaterali, diffondendo la consapevolezza di quello che è l'effettivo rapporto giuridico intercorrente fra il condominio, il Gestore ed, eventualmente, i soggetti che si occupano della lettura dei contatori interni alle utenze raggruppate.

2 Definizioni

1. Oltre a quelle già previste nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato di seguito si elencano le ulteriori definizioni necessarie alle specifiche disposizioni del presente Regolamento:
 - Amministratore del Condominio: rappresentante legale dei Condomini legalmente costituiti.
 - Delegato del Condominio: rappresentante dell'utenza raggruppata in cui non sia stato individuato un Amministratore
 - Compensazione tariffe: differenza tra la somma degli importi dei consumi calcolati per ciascuna utenza divisionale e l'importo dei consumi calcolato per l'utenza raggruppata
 - Compensazione consumi: differenza tra i consumi dell'utenza raggruppata e la somma dei consumi delle utenze divisionali.
2. Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del servizio idrico integrato la titolarità del contratto di fornitura di un'utenza raggruppata è ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, nel caso in cui vi sia una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori oppure al Condominio e sottoscritta dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata;

3 Obblighi del condominio

1. Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento le utenze raggruppate hanno l'obbligo di:
 - a) comunicare al Gestore i dati relativi all'Amministratore/Delegato del condominio, in modo da consentire l'aggiornamento dell'anagrafica dell'utenza; In caso di variazione dell'Amministratore/Delegato del Condominio i dati relativi alla nuova nomina devono essere comunicati al Gestore entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea condominiale;
 - b) stabilire mediante Assemblea condominiale le modalità secondo cui avverranno la ripartizione, la riscossione ed il pagamento delle fatture dell'utenza raggruppata scegliendo fra la gestione completa di tali attività da parte dell'Amministratore/Delegato del condominio oppure la delega di una o più delle stesse ad un soggetto diverso.
2. In caso di affidamento da parte dell'Assemblea di una o più delle attività di cui al precedente punto b ad un soggetto diverso, l'Amministratore/Delegato del Condominio deve, entro 30 giorni dalla data di tale Assemblea, specificare al Gestore gli estremi del verbale dell'Assemblea condominiale o documento sottoscritto da parte di tutti i condomini e le attività affidate al soggetto terzo nonché tutti i dati del soggetto stesso. In difetto, la nomina non produrrà in capo al Gestore alcun obbligo nei confronti del terzo.
3. Qualora l'Assemblea deliberi in un secondo momento modifiche alle modalità di ripartizione, di riscossione e di pagamento delle fatture dell'utenza raggruppata come precedentemente comunicate al Gestore, l'Amministratore/Delegato del Condominio deve darne tempestiva comunicazione al Gestore entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea, indicando espressamente le eventuali attività che restano comunque affidate al soggetto terzo.
4. Nel caso in cui oltre al servizio di ripartizione siano affidate al soggetto terzo anche le attività di riscossione e/o di pagamento, il Gestore invierà senza costi aggiuntivi anche a tale soggetto copia elettronica delle fatture e delle altre comunicazioni relative al rapporto contrattuale (lettere di recupero crediti, informazioni su variazioni tariffarie ecc.). L'affidamento dei servizi di riscossione e di pagamento ad un soggetto diverso dall'Amministratore/Delegato del condominio non comporta alcuna responsabilità in capo al Gestore per eventuali insolvenze da parte del soggetto terzo incaricato. E' facoltà delle utenze raggruppate di richiedere adeguate garanzie al soggetto terzo affidatario.

REGOLAMENTO SERVIZIO RIPARTIZIONE E PAGAMENTO CONSUMI UTENZE RAGGRUPPATE

5. L'Amministratore/Delegato di condominio si impegna ad effettuare le letture dei contatori delle utenze divisionali contestualmente alla lettura del contatore dell'utenza raggruppata.
6. L'Amministratore/Delegato di condominio deve annualmente comunicare al Gestore i nominativi dei condomini segnalando coloro cui spettino eventuali agevolazioni tariffarie previste dal Gestore e garantire che tali agevolazioni siano correttamente allocate fra le utenze divisionali.
7. L'Amministratore/Delegato del condominio ha l'obbligo di trasmettere a tutte le utenze divisionali le fatture e le comunicazioni inviate dal Gestore.

4 Obblighi del Gestore

1. Per una migliore gestione delle utenze raggruppate e per agevolare la suddivisione dei consumi interni l'Amministratore/Delegato del condominio potrà formulare apposita domanda per richiedere che si provveda alla lettura del contatore dell'utenza raggruppata ogni tre mesi. Entro 30 giorni dalla richiesta il Gestore comunicherà all'Amministratore/Delegato del condominio la data di lettura del contatore al fine di permettere la contestualità delle letture dei contatori delle utenze divisionali. La data di lettura prevista sarà riportata nelle fatture emesse dopo la richiesta.
2. Considerate le problematiche connesse all'attività di riparto dei consumi, su richiesta formale dell'Amministratore/Delegato del Condominio la data di scadenza della fattura può essere posticipata di 15 giorni rispetto a quella prevista nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Il Gestore è tenuto all'invio di ogni comunicazione relativa al rapporto contrattuale (a titolo esemplificativo, copia del contratto, sollecito di pagamento, informazioni su variazioni di tariffa, assicurazione ecc...) all'Amministratore/Delegato del condominio. Nel caso in cui il condominio abbia comunicato al Gestore l'affidamento a soggetto terzo delle attività di riscossione e/o di pagamento, il Gestore invierà anche al terzo che effettua il servizio copia elettronica delle fatture e delle altre comunicazioni relative al rapporto contrattuale (lettere di recupero crediti, informazioni su variazioni tariffarie ecc.).
4. In caso di morosità di una utenza raggruppata il Gestore, trascorsi 20 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, invierà una comunicazione scritta all'Amministratore/Delegato del condominio con l'indicazione della fattura insoluta e provvederà a informare i condomini del mancato saldo delle fatture emesse dal Gestore con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data di effettiva sospensione del servizio idrico. Tale comunicazione avverrà mediante avviso da affiggere all'ingresso del condominio interessato dalla morosità o in altre forme ritenute idonee dal Gestore, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. Ai sensi del regolamento di fornitura del Servizio Idrico Integrato, tutti i costi di recupero del credito saranno addebitati al condominio.
5. E' obbligo del Gestore sviluppare, entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, canali di comunicazione preferenziali riservati agli amministratori di condominio attraverso un'area dedicata sul proprio sito internet e nel call center.
6. Nel caso di affidamento della ripartizione dei consumi ad un soggetto terzo, il Gestore deve permettere a tale soggetto l'accesso agli archivi per verificare le informazioni relative all'utenza raggruppata.

5 Criteri ed metodi per la ripartizione dei consumi

1. I criteri di ripartizione del consumo dell'utenza raggruppata sono determinati dal condominio.
2. Nell'ipotesi in cui il condominio deliberi che la ripartizione sia fatta sulla base della lettura dei consumi rilevati dai contatori dalle utenze divisionali, applicando a questi consumi le tariffe per fascia in vigore, è obbligo dell'Amministratore/Delegato o dell'affidatario del servizio di ripartizione evidenziare per ciascuna utenza divisionale la quota spettante della compensazione consumi e della compensazione tariffe, nonché la data e il tipo (effettiva, presunta, da utente ecc) delle letture.
3. Nell'ipotesi di cui al capoverso che precede, è obbligo dell'incaricato della ripartizione (sia esso Amministratore/Delegato o affidatario del servizio) fornire a ciascun condomino che ne faccia richiesta indicazione scritta dei criteri utilizzati per il calcolo della fattura di pertinenza (tra i quali, a titolo esemplificativo, i consumi imputati, eventuali agevolazioni applicati, costi addebitati per il servizio, spese per servizi bancari...)
4. Nel caso in cui il servizio di ripartizione e/o riscossione e pagamento siano affidati ad un soggetto diverso dall'Amministratore/Delegato del condominio, l'Amministratore/Delegato del condominio verifica con cadenza almeno annuale che la somma di tutte le singole fatture inviate a ciascun condomino dal soggetto incaricato della ripartizione non superi l'importo complessivo delle fatture inviate dal Gestore al

	REGOLAMENTO SERVIZIO RIPARTIZIONE E PAGAMENTO CONSUMI UTENZE RAGGRUPPATE
--	---

condominio nel periodo corrispondente, fatti salvi i compensi spettanti all'affidatario del servizio e le spese specificamente segnalate.

5. Gli esiti di tale verifica saranno riportati dall'Amministratore/Delegato del condominio all'assemblea condominiale almeno una volta all'anno.
6. In caso di variazione del soggetto terzo incaricato della ripartizione dei consumi, l'Amministratore/Delegato del Condominio deve indicare da quale futura lettura del contatore dell'utenza raggruppata avverrà la variazione.

6 Norme transitorie

1. La mancata consegna delle informazioni di cui al secondo comma del precedente art. 3 determina la cancellazione dell'indirizzo di esazione dalla banca dati del Gestore che pertanto fatturerà all'indirizzo di erogazione, con responsabilità esclusiva del condominio in ordine all'eventuale mancata ricezione della bolletta a tale recapito.
2. Il Gestore si impegna ad effettuare entro un anno dall'approvazione del presente regolamento un censimento delle utenze caratterizzate da più di una unità immobiliare, al fine di aggiornare la banca dati e comunicare all'AATO l'elenco delle utenze raggruppate che non hanno adempiuto agli obblighi di cui al presente regolamento.
3. Qualora un condominio non avesse adempiuto all'obbligo di comunicazione ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del presente regolamento, il Gestore potrà attivare le procedure di disattivazione della fornitura e risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
4. L'Amministratore/Delegato del condominio è tenuto a portare a conoscenza di tutti i condomini il presente Regolamento con i mezzi ritenuti più idonei (eventualmente anche nell'ambito dell'assemblea condominiale), nei tempi utili a garantire gli adempimenti previsti.
5. Per facilitare la comunicazione del nominativo dell'Amministratore/Delegato del condominio il Gestore si impegna, entro un anno dall'approvazione del regolamento, a richiedere tali dati mediante invio di comunicazione alle utenze che risultano caratterizzate da più unità immobiliari, nonché ad attivare canali di comunicazione dedicati. Tale attività sarà pubblicizzata dal Gestore attraverso i mezzi di comunicazione.